

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA ALMA MATER RESEARCH INSTITUTE ON GLOBAL CHALLENGES AND CLIMATE CHANGE (ALMA CLIMATE)

(Regolamento emanato con Decreto Rettorale n. 2432/2019 del 19/12/2019 e ssmmii)

Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Definizione)

Articolo 2 (Finalità)

Articolo 3 (Rapporti tra Centro e Dipartimenti partecipanti)

CAPO II - ORGANI E COMPETENZE

Articolo 4 (Organi)

Articolo 5 (Direttore)

Articolo 6 (Consiglio)

Articolo 7 (Giunta)

Articolo 8 (Consulta Scientifica)

CAPO III – ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E RISORSE

Art. 9 (Adesione dei Dipartimenti dell'università di Bologna)

Art. 10 (Partecipazione a titolo individuale al Centro di docenti e ricercatori dell'Università di Bologna)

Articolo 11 (Unità Scientifiche)

Articolo 12 (Autonomia e gestione)

Articolo 13 (Risorse)

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14 (Entrata in vigore e disposizioni finali)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Definizione)

1. il Centro Interdipartimentale Alma Mater Research Institute on Global Challenges and Climate Change (Alma Climate) è una struttura dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto di Ateneo, derivante dalla

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

trasformazione e ampliamento del Centro Interdipartimentale "L. Galvani" per Studi Integrati di Bioinformatica, Biofisica e Biocomplexità (CIG).

2. Promuovono la trasformazione del Centro e ad esso partecipano i Dipartimenti di:

- Architettura – DA
- Beni culturali – DBC
- Chimica "Giacomo Ciamician" – CHIM
- Chimica industriale "Toso Montanari" – CHIMIND
- Delle Arti – DAR
- Farmacia e Biotecnologie – FaBiT
- Filosofia e Comunicazione – FILCOM
- Fisica e Astronomia – DIFA
- Informatica - Scienza e Ingegneria – DISI
- Ingegneria civile, chimica, ambientale e dei Materiali – DICAM
- Ingegneria dell'Energia elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi" – DEI
- Ingegneria industriale – DIN
- Interpretazione e Traduzione – DIT
- Matematica – MAT
- Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale – DIMES
- Psicologia – PSI
- Scienze aziendali – DiSA
- Scienze biologiche, geologiche e ambientali – BiGeA
- Scienze e Tecnologie agro-alimentari – DISTAL
- Scienze economiche – DSE
- Scienze giuridiche - DSG
- Scienze mediche veterinarie – DIMEVET
- Scienze per la Qualità della Vita – QUVI
- Scienze politiche e sociali – SPS
- Scienze statistiche "Paolo Fortunati" – STAT
- Sociologia e Diritto dell'Economia – SDE

- Storia Culture Civiltà – DISCi

3. Il Centro ha sede amministrativa in Via G. Petroni 26, 40126 - Bologna

Articolo 2 (Finalità)

1. in virtù della trasformazione e ampliamento di cui all'art. 1, comma 1, del presente regolamento, il Centro svolge le seguenti finalità:

a) attività di ricerca interdisciplinare e connessa attività di pubblicazione scientifica e divulgazione dei risultati e trasferimento tecnologico sui temi connessi alle sfide globali connesse al clima e al cambiamento climatico, e in particolare sui seguenti argomenti di ricerca:

- *Il sistema terra e i cambiamenti climatici;*

- *Impatti ambientali, vulnerabilità, e adattamento di ecosistemi, città, territorio e società;*

- *Salute, benessere e cambiamento climatico: complessità, salute globale, biomedicina e bioinformatica;*

- *Innovazione tecnologica per una società decarbonizzata;*

- *Studi culturali, socio-economici, politologici e giuridici per la mitigazione e adattamento dei cambiamenti climatici.*

b) funzioni di didattica e di alta formazione (Dottorato, Dottorato Internazionale, Master, Corsi di Alta formazione);

c) funzioni connesse alla erogazione di servizi.

2. Per il perseguimento delle sue funzioni il Centro:

a) propone iniziative e progetti di ricerca e di terza missione;

b) promuove e partecipa a convenzioni con le strutture di Ateneo e altri enti pubblici o privati;

c) collabora alla didattica e alle attività di alta formazione professionalizzante;

d) eroga servizi agli studenti e ai ricercatori;

e) sviluppa attività di consulenza e ricerca per soggetti pubblici e privati.

Articolo 3 (Rapporti fra Centro e Dipartimenti partecipanti)

1. I Dipartimenti partecipanti possono affidare al Centro – laddove corrispondano alle specifiche competenze del Centro e in coerenza con lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo - attività proprie a carattere nazionale ed internazionale.

CAPO II - ORGANI E COMPETENZE

Articolo 4 (Organi)

1. Sono organi del Centro:

- a) Direttore;
- b) Consiglio;
- c) Giunta;
- d) Consulta Scientifica.

Articolo 5 (Direttore)

1. Il Direttore:

- a) è designato dal Consiglio, fra gli stessi componenti o fra i docenti e ricercatori afferenti al Centro e in servizio nell' Ateneo, dura in carica tre anni e può essere consecutivamente rinnovato una sola volta;
- b) nomina, tra gli afferenti del Centro, un Vice Direttore che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

2. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:

- a) rappresenta il Centro;
- b) presiede e convoca il Consiglio e la Giunta;
- c) esercita funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività;
- d) propone il budget al Consiglio nel rispetto delle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione;
- e) individua i fabbisogni e propone al Consiglio del Centro la distribuzione delle risorse;
- f) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi, per la ratifica, nella seduta successiva all'adozione;
- g) è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;
- h) sottoscrive gli accordi e le convenzioni con enti pubblici e privati;
- i) indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Centro, tenendo conto dell'art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e delle disposizioni del regolamento di organizzazione.

3. L'incarico di Direttore del Centro non può essere ricoperto dal Direttore di uno dei Dipartimenti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) del presente Regolamento; l'incarico di Direttore del Centro è inoltre incompatibile con quello di Responsabile delle Unità Scientifiche di cui al successivo art. 11 comma 3, con la direzione di altre Strutture di Ateneo e con l'appartenenza agli Organi di governo dell'Università di Bologna;

Articolo 6 (Consiglio)

2. Il Consiglio è composto:

- a) dal Direttore che lo presiede;
- b) dal Vicedirettore;

- c) dai Direttori dei Dipartimenti partecipanti o un loro delegato, individuato fra i professori e i ricercatori afferenti al relativo Dipartimento;
 - d) dai Responsabili delle Unità Scientifiche di cui all'articolo 11 del presente regolamento.
3. Alle sedute del Consiglio partecipa, qualora presente, il Responsabile amministrativo-gestionale (o suo delegato), con funzione di segretario verbalizzante.
4. Il Consiglio:
- a) designa il Direttore del Centro, a maggioranza assoluta dei propri componenti;
 - b) designa i Responsabili delle Unità Scientifiche del Centro, a maggioranza assoluta dei propri componenti, tra gli afferenti del Centro con comprovata competenza di ricerca coerentemente ai temi delle rispettive Unità Scientifiche;
 - c) approva i criteri generali per l'utilizzo delle risorse, al fine di garantire la sostenibilità del Centro e la piena attuazione della programmazione dell'attività del medesimo;
 - d) trasmette ai Dipartimenti partecipanti la programmazione delle attività del Centro in coerenza con la programmazione generale e strategica di Ateneo;
 - e) verifica annualmente, in occasione dell'approvazione del budget, il rispetto dei criteri di sostenibilità del Centro definiti dal Consiglio di Amministrazione;
 - f) approva la documentazione istruttoria affinché il Consiglio di Amministrazione possa svolgere la verifica triennale prevista dal comma 1 dell'art. 25 dello Statuto di Ateneo;
 - g) individua, ai fini della valutazione, le modalità o le percentuali in base alle quali attribuire/imputare le attività di ricerca ai Dipartimenti partecipanti. In caso di mancata attribuzione/imputazione o di mancata deliberazione le attività di ricerca saranno imputate in parti uguali fra i Dipartimenti partecipanti;
 - h) approva lo svolgimento di iniziative di didattica, formazione e ricerca;
 - i) promuove lo svolgimento di iniziative integrate con i Dipartimenti partecipanti, nonché iniziative con altri soggetti pubblici o privati esterni;
 - j) delibera sui contratti e sugli accordi funzionali allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, nei limiti stabiliti dai regolamenti di Ateneo;
 - k) approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare finanziamenti;
 - l) esercita ogni altra attribuzione prevista dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità per gli Organi collegiali di gestione delle Strutture di Ateneo;

- m) propone al Consiglio di Amministrazione la costituzione di Unità scientifiche, in aggiunta a quanto previsto all'art. 11 del presente regolamento, per la migliore realizzazione delle attività;
- n) delibera sulle richieste di adesione al Centro e alle Unità Scientifiche;

Il Consiglio di Centro presidia le risorse finanziarie da esso assegnate alle varie Unità Scientifiche con riferimento ai finanziamenti pervenuti, in coerenza con gli obiettivi e con i temi di ricerca individuati all' art. 2 comma 1 del presente regolamento.

Articolo 7 (Giunta)

1. La Giunta è composta:

- a) dal Direttore che la presiede;
- b) dal Vicedirettore;
- c) dai Responsabili delle Unità Scientifiche di cui all'articolo 11 del presente regolamento.

2. Alle sedute della Giunta partecipa, qualora presente, il Responsabile amministrativo-gestionale (o suo delegato), con funzione di segretario verbalizzante.

3. La Giunta:

- a) collabora con il Direttore nelle funzioni di cui all'art. 5 comma 2 del presente regolamento;
- b) approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui all'art. 6, comma 3, lettera c) del presente regolamento;
- c) esamina proposte e iniziative di ricerca e di didattica e le sottopone al Consiglio per l'approvazione;
- d) esercita le funzioni eventualmente delegate dal Consiglio.

Articolo 8 (Consulta scientifica)

1. La Consulta Scientifica svolge funzioni consultive su temi di particolare rilevanza per il Centro; è convocata su iniziativa del Direttore. La sua composizione è definita dal Consiglio del Centro con apposita delibera.

CAPO III – ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E RISORSE

Articolo 9 (Adesione dei Dipartimenti dell'Università di Bologna)

1. Aderiscono al Centro, in prima istanza, i Dipartimenti dell'Università di Bologna proponenti la trasformazione del Centro di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento. Successivamente possono aderire altri Dipartimenti dell'Ateneo.

2. L'adesione di un Dipartimento avviene su approvazione del Consiglio del Centro.

3. la delibera del Dipartimento che chiede di aderire al Centro indica le risorse finanziarie e/o risorse strumentali e/o spazi messi a disposizione per il raggiungimento delle finalità del Centro. Indica inoltre i docenti e ricercatori che afferiranno al Centro, specificandone l'adesione ad almeno una Unità Scientifica del

Centro. possono afferire successivamente al Centro ulteriori docenti e ricercatori dei Dipartimenti partecipanti; in tal caso presentano richiesta di afferenza al Direttore del proprio Dipartimento, indicando l'adesione ad almeno una unità scientifica d'interesse. Il Consiglio del Centro delibera sulla richiesta di afferenza proposta dal Direttore del Dipartimento interessato.

Articolo 10 (Partecipazione a titolo individuale al Centro di docenti e ricercatori dell'Università di Bologna)

1. Al Centro possono afferire anche docenti e ricercatori inquadrati in Dipartimenti dell'Università di Bologna non aderenti al Centro. La richiesta di afferenza deve essere presentata, sentito il Direttore del proprio Dipartimento, al Responsabile dell'Unità scientifica di interesse di cui al successivo art. 11 del presente Regolamento. Il Consiglio del Centro delibera sulla richiesta di afferenza proposta dal responsabile dell'unità scientifica interessata.

Articolo 11 (Unità Scientifiche)

1. Al fine di meglio coordinare le attività scientifiche rientranti nelle finalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento, il Centro può articolarsi in Unità Scientifiche, coerentemente con i temi di ricerca individuati all'art. 2 comma 1 del presente regolamento.

2. Ogni Unità Scientifica è presieduta da un Responsabile con funzioni di coordinamento scientifico delle attività dei componenti che vi aderiscono.

3. Il Responsabile dell'Unità Scientifica è designato dal Consiglio del Centro e dura in carica tre anni. L'incarico di Responsabile dell'Unità Scientifica è incompatibile con quello di Direttore del Centro, con la direzione di altre Strutture di Ateneo e con l'appartenenza agli Organi di governo dell'Università di Bologna.

4. È istituita l'Unità Scientifica "Salute, benessere e cambiamento climatico: complessità, salute globale, biomedicina e bioinformatica". In essa confluiscono le attività svolte dal Centro Interdipartimentale "L. Galvani" per Studi Integrati di Bioinformatica, Biofisica e Biocomplexità (CIG) alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 12 (Autonomia e gestione)

1. Il livello di autonomia amministrativa e gestionale del Centro è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in base alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo.

2. Il modello gestionale applicato al Centro è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in base alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo.

Articolo 13 (Risorse)

1. Il budget del Centro è costituito da:

- a) proventi derivanti dallo svolgimento di specifici programmi didattici, di ricerca e/o di servizi;
- b) fondi erogati sulla base di convenzioni, accordi ed altri atti di qualsiasi natura attinenti alle attività del Centro;
- c) contributi pubblici e privati per la realizzazione in forma integrata delle attività del Centro;
- d) erogazioni liberali;
- e) eventuale dotazione ordinaria deliberata annualmente dagli organi di governo dell'Ateneo;
- f) eventuali risorse straordinarie dell'Ateneo.

CAPO IV — DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14 (Entrata in vigore e disposizioni finali)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.
2. Il Direttore e i componenti degli organi collegiali del Centro Interdipartimentale “L. Galvani” per Studi Integrati di Bioinformatica, Biofisica e Biocomplexità (CIG) in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono; le funzioni di Direttore del Centro sono assunte dal Professore decano del Consiglio del Centro fino all'entrata in carica del nuovo Direttore.
3. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio del Centro è composto dai Direttori dei Dipartimenti proponenti la trasformazione del Centro. La prima seduta del Consiglio del Centro, per la designazione del Direttore e dei Responsabili di Unità Scientifiche, è convocata dal decano del Consiglio.
4. Il Consiglio del Centro può adottare, con delibera a maggioranza dei componenti, una disciplina di dettaglio per l'attuazione di specifiche previsioni del presente Regolamento.
5. Per quanto non disposto nel presente Regolamento sono richiamate le norme generali, statutarie e regolamentari, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai Dipartimenti.
6. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il “Regolamento del Centro Interdipartimentale “L. Galvani” per Studi Integrati di Bioinformatica, Biofisica e Biocomplexità (CIG)” emanato con Decreto Rettoriale Rep. 17 del 08/1/2014 e s.m.i.
7. A seguito dell'incorporazione del Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale (DIMES) nel Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (DIMEC) come previsto nel Decreto Rettoriale rep. n. 2064, prot. n. 395733 del 20/12/2022 a decorrere dal 01/01/2023, ogni riferimento al Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale (DIMES) nel presente regolamento va riferito al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (DIMEC).
